

CGIL

GUIDE NORMATIVE
FISAC Gruppo IntesaSanpaolo

L'assegno per il nucleo familiare

A cura della nostra esperta Claudia Stoppato
Claudia è tua disposizione sul nostro sito per consulenze personalizzate

Edizione giugno 2016

INDICE

1. GLI ASSEGNI FAMILIARI DAL 1° LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2017.....	3
2. LA NORMATIVA SUGLI ASSEGNI FAMILIARI	3
2.1 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	3
2.2 COMPOSIZIONE DEL REDDITO	4
3. MODALITÀ DI RICHIESTA	4
4. MODALITÀ DI EROGAZIONE	6

1. GLI ASSEGNI FAMILIARI DAL 1° LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2017

Sulla base della vigente normativa di legge tutti i dipendenti in servizio con carichi di famiglia hanno diritto, sussistendo determinate condizioni, alla corresponsione di un assegno a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il cui valore è direttamente corrisposto dal datore di lavoro.

Con la circolare n. 92 del 27 maggio 2016 ([click qui per consultarla](#)) l'INPS ha pubblicato le tabelle delle fasce di reddito per l'erogazione degli assegni familiari valide per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017. Restano fermi per l'anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2015 (circolare n. 109 del 27 maggio 2015), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione ([click qui per consultare la tabella](#)).

2. LA NORMATIVA SUGLI ASSEGNI FAMILIARI

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge. L'assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

2.1 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il **nucleo familiare** può essere composto da:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati dagli organi competenti a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore ai 18 anni compiuti. Sono equiparati agli affidati i minori "in accasamento" o in collocamento eterofamiliare: si tratta cioè di quei bambini affidati ai servizi sociali e collocati in una famiglia;
- i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro¹;
- i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti, ma solo nel caso di nuclei numerosi (qualora siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali (se orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione di reversibilità) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili.

In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all'assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari. Può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l'autorizzazione al trattamento di famiglia. In caso di contrasto tra i coniugi affidatari, viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare.

¹ Si precisa che nei casi di inabilità occorre allegare alla domanda il relativo certificato aggiornato, rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali.

L'assegno per il nucleo familiare (aggiornamento giugno 2016)

2.2 COMPOSIZIONE DEL REDDITO

Il riconoscimento dell'assegno in favore del lavoratore dipendente o del pensionato è condizionato al fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente da lavoro dipendente o da pensione.

L'assegno, infatti, spetta solo se la somma dei redditi – derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione, ecc.) – riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano:

- i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all'Irpef, compresi quelli a tassazione separata (come, ad esempio, gli arretrati spettanti su pensioni o retribuzioni, l'indennità sostitutiva di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc.). Sono invece esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- i redditi da lavoro dipendente conseguiti all'estero o presso Enti internazionali con sede in Italia, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli – in conseguenza di separazione legale o divorzio;
- i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte se superiori a € 1.032,91.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA

Per la visualizzazione delle tabelle contenenti i livelli reddituali nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da riconoscere in base alle diverse tipologie di nuclei familiari si rinvia alla circolare n. 92 del 27 maggio 2016, ([click qui per consultarla](#)).

Il personale che ha diritto all'assegno familiare deve effettuare la richiesta **OGNI ANNO**, mediante l'applicazione disponibile in Intesap, al percorso Employee Self Service – Sportello Dipendente – Richiesta Assegni Nucleo Familiare.

Gli aventi diritto possono presentare la domanda valida per il periodo “anf” corrente 01/07/2016 – 30/06/2017 e per i periodi “anf” pregressi (si possono richiedere fino a 5 anni di arretrati²) utilizzando l'applicativo disponibile dal 1° luglio su Intesap.

Da quest'anno la documentazione necessaria al riconoscimento del diritto deve essere presentata in un unico file PDF non superiore a 8 MB contenente tutti i documenti previsti dalla normativa INPS:

- modello anf/dip cod. SR16 firmato dal dipendente e, nei casi previsti, dall'eventuale coniuge;

² Vedi le tabelle collegate a: [Circolare n. 83 del 13 giugno 2011](#); [Circolare n. 79 dell'8 giugno 2012](#); [Circolare 84 del 23 maggio 2013](#); [Circolare 76 del 11/06/2014](#); [Circolare 92 del 27 maggio 2015](#).

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione;
- copia dell'autorizzazione mod. ANF 43 e/o copia del Verbale di Commissione Medica attestante l'invalidità, nei casi previsti dalla normativa.

ATTENZIONE: non sono più previste altre modalità di inoltro. Le richieste per poter essere gestite dovranno essere nel nuovo stato "Trasmessa". Tutte le domande ancora da regolarizzare presenti in procedura ante luglio 2016, dovranno necessariamente seguire il nuovo iter allegando la documentazione con l'apposita azione "Allegare e trasmettere richiesta". Le richieste in stato "bozza" al 30/06/2017 verranno cancellate dagli archivi. L'obbligo di conservare la documentazione in originale per 15 anni è a cura del collega.

Il solo personale lungo-assente o non vedente è esonerato dalla nuova procedura e presenterà la domanda con:

- modello "Anf/dip cod. Sr16" compilato manualmente;
- autocertificazione del nucleo familiare;
- copia dell'Autorizzazione INPS e/o copia del Verbale di Commissione Medica nei casi previsti dalla normativa.

La richiesta e la relativa documentazione vanno spedite al seguente indirizzo:

DC PO Amministrazione del Personale, Via S. Francesco d'Assisi, 10, 10122 - Torino (TO).

Se nell'anno il **nucleo familiare varia** (per matrimonio, separazione, nascita figli, riconoscimento altri familiari a far parte del nucleo, decesso coniuge, decesso figlio) cambiano i parametri di riferimento per l'erogazione dell'assegno e occorre effettuare la variazione tramite procedura Intranet o cartacea per il personale assente da lungo tempo ([click qui per scaricare il modulo ANF variazione](#)).

Nel caso di **personale separato o divorziato**, nonché per le **famiglie di fatto**, occorre una preventiva autorizzazione all'INPS con mod. ANF/42³, che va poi inviata all'azienda. Analoga autorizzazione preventiva va inviata nel caso di assegni per figli **studenti o apprendisti** di età compresa tra 18 e 21 anni⁴.

Vi ricordiamo che occorre verificare tramite le tabelle INPS il proprio diritto alla percezione degli assegni familiari. Le tabelle previste dalla circolare INPS sono 13; ogni lavoratore deve fare riferimento a quella che corrisponde alla situazione del suo nucleo familiare.

Potete trovare le tabelle allegate alla circolare INPS a cui vi abbiamo rimandato in apertura della guida oppure facendo [click qui](#).

³ L'autorizzazione può essere conseguita soltanto on line sul sito www.inps.it: Servizi online - Al servizio del cittadino - Invio domande di prestazione a sostegno del reddito - Assegno al nucleo familiare - Autorizzazioni ANF.

Ricordiamo che è possibile farsi assistere dal nostro Patronato INCA-CGIL (l'indicazione delle sedi è reperibile sul sito www.inca.it).

⁴ Vedi nota precedente

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Per il personale a part time, l'assegno spetta in misura intera se l'orario di lavoro non è inferiore alle 24 ore settimanali; in caso contrario, vengono riconosciuti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata.

L'assegno viene erogato in busta paga. Si può richiederne il pagamento direttamente in favore del coniuge che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione. In tal caso, va compilato anche l'apposito quadro del modulo INPS con indicazione delle relative modalità di pagamento al coniuge.